

STATUTO

ERACLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA SAN
FILIPPO NERI 32

Numero REA: CT - 361529

Codice fiscale: 05366730876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

	mente richieste dalle competenti autorità in sede di iscri-	
	zione.	
	Articolo 9	
	I comparenti dichiarano che le spese di costituzione della	
	società, comprese quelle notarili, ammontano approssimativa-	
	mente ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) e sono a	
	carico della società stessa.	
	Dattiloscritto da persona di mia	
	fiducia ed in parte da me scritto su cinque fogli per diciot-	
	to facciate e su quanto fin qui della diciannovesima, il pre-	
	sente atto è stato da me Notaio pubblicato mediante lettura	
	datane ai comparenti, che lo approvano.	
	Sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.	
	F.to: Danilo Parasole, Marianna Morretta, Mangione Antonino,	
	Rizzo Marco Sebastiano, Rocco Ferraro, Sciacca Rocco,	
	ANGIOLETTA MUSUMECI NOTAIO	
	Allegato "A" all'atto in data 21 aprile 2016 n.22681 di re-	
	pertorio e n.9157 di raccolta	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Caltagirone la società	
	cooperativa a mutualità prevalente denominata:	
	"Eracle società cooperativa sociale".	

	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regio-	
	nali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in ma-	
	teria di società a responsabilità limitata in quanto compati-	
	bili con la disciplina cooperativistica.	
	Articolo 2 - durata	
	La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere proroga-	
	ta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - scopo	
	La cooperativa intende operare nel settore dell'assistenza	
	sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti civili,	
	per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solida-	
	rietà sociale; favorisce e consolida la volontà di creare op-	
	portunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone	
	segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emargina-	
	zione.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai	
	sensi dell'art. 1, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre	
	1991 n.381;	
	- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, 1° comma	
	punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove per persone	
	svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1	
	della predetta Legge 381/1991.	
	Articolo 4 - oggetto sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3	
	del presente statuto, la Cooperativa intende realizzare i	
	propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e pro-	
	getti finalizzati alla promozione umana e sociale e all'in-	
	clusione sociale dei cittadini e migranti, proponendosi il	
	perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, vo-	
	lontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali, oltrechè l'e-	
	spressione delle proprie potenzialità e sensibilità sociali,	
	nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previ-	
	denza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e	
	della mutualità.	

	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo	
	principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art.	
	2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle presta-	
	zioni lavorative dei Soci Cooperatori e dell'attività lavora-	
	tiva di persone svantaggiate volta al loro inserimento lavo-	
	rativo. In conformità dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b)	
	della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la	
	propria attività in ambito della lettera a) e pertanto nel	
	campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e	
	servizi sanitari ed educativi avvalendosi anche dell'attività	
	lavorativa di persone svantaggiate.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale	
	che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge	
	381/1991. Più precisamente, le attività di servizi di cui al-	
	la lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste	
	in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in manie-	
	ra coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui	
	alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un	
	migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di in-	
	teresse preminente) e purché il sistema contabile-amministra-	
	tivo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due	
	diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore ri-	
	spetto di quanto precisato nel prosieguo di tale articolo.	

	In particolare in relazione a ciò la cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto Terzi,	
	e svolgere le seguenti attività:	
	Attività di tipo A:	
	- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pub-	
	blici e privati in genere, di strutture di accoglienza di di-	
	versa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormitori,	
	etc.	
	- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di	
	informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti re-	
	sidenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia	
	di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione,	
	riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle	
	autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o so-	
	cio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di	
	protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamen-	
	to ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, etc).	
	- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il	
	sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo	
	di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti	
	progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migran-	
	ti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana.	
	- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire	
	l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguar-	

	do per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e ri-	
	fugiati politici.	
	- Promozione di attività ed interventi finalizzati all'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivol-	
	te a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà	
	all'interno delle comunità locali, intercomunali e provincia-	
	li, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuo-	
	ve.	
	-Servizi di consulenza e tutela legale; di traduzione e in-	
	terpretariato; di riabilitazione ed orientamento psicopedago-	
	gico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e	
	pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di	
	natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a	
	carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie	
	quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza.	
	-Servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di ag-	
	gregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza	
	per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità	
	turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale	
	della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai	
	giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posi-	
	zione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di	
	valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimen-	
	to di servizi di carattere formativo e culturale anche fina-	

	lizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle de-	
	vianze minorili.	
	-Servizi di gestione di asili nido; di servizi di baby parc-	
	king; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di	
	gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere a-	
	nimativo e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale; gestione attività di promozione so-	
	cio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del tu-	
	rismo sociale come anche di gestione di strutture turistico	
	ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone	
	in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di	
	tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psi-	
	cologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di	
	sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case pro-	
	tette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici), case	
	famiglia ai sensi delle L.R. 22/86 e succ. mod. come anche i	
	servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipen-	
	denti; di servizio di consulenze familiari.	
	-Servizi di formazione educativa e di orientamento rivolta a	
	tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adole-	
	scenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopeda-	
	gogica; di promozione di attività di carattere educativo,	
	formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola	
	ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata	

	alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico	
	dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti partico-	
	larmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto al-	
	la famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa an-	
	che in quei casi in cui si richiedono interventi volti a ri-	
	muovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di	
	integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano	
	individuati fattori a rischio di emarginazione e disadatta-	
	mento.	
	-Attività di formazione, di orientamento, di prevenzione e	
	consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei ser-	
	vizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti	
	dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che	
	abbiano interesse per tali servizi.	
	-Attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale	
	dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso	
	corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue, per-	
	corsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento	
	lavorativo e abitativo.	
	-Attività di assistenza individuale di ordine sociale, infer-	
	mieristico e sanitario a carattere domiciliare, oppure rea-	
	lizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati.	
	-Attività di fund-raising, progettazione e co-progettazione	
	in partnerariato.	

	-Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di ar-	
	te-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializ-	
	zazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili.	
	-Gestione di ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici.	
	-Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa dimo-	
	ra, vittime della tratta, etc.	
	-Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle	
	condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in	
	Italia che all'estero.	
	-Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle	
	carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e	
	privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno richie-	
	sta.	
	-Sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi	
	connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle	
	persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attra-	
	verso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informa-	
	tive presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche ma-	
	nifestazioni.	
	-Gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, forma-	
	zione e supervisione relativa alle attività sopra elencate.	
	-Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pub-	
	blici e privati affini.	
	Attività di tipo B:	
	In relazione all'inserimento lavorativo di persone svantag-	

	giate ai sensi della legge n. 381 del 1991 per lo svolgimento	
	delle attività di cui ai seguenti punti:	
	-Organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto di	
	rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi del-	
	la normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e	
	oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale	
	loro commercializzazione;	
	-Svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio	
	per il recupero di abiti usati;	
	-Attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario, tele-	
	fonini, cartucce esauste delle stampanti, mobili e materiale	
	vario usato;	
	-Autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei mate-	
	riali sopra elencati;	
	-Attività di pulizie, disinfestazione e facchinaggio;	
	-Attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e tra-	
	sloco mobili;	
	-Attività di raccolta abiti e mobili usati;	
	-Commercializzazione articoli da arredo per la casa, ufficio,	
	etc;	
	-Istituzione centri di raccolta, anche differenziata, e di	
	commercializzazione di materiali di recupero;	
	-Commercializzazione di abiti usati e attività di produzione	
	borse in pelle-tessuto, sartoria in genere;	
	-Attività di piccoli lavori e manutenzione, ristrutturazione	

	edile, tinteggiature, posa pavimenti, impianti termici, elet-	
	trici, idraulici, fotovoltaici;	
	-Attività di manutenzione giardini, manutenzioni strade e	
	cortili;	
	-Attività di manutenzione infissi, serramenti in legno, re-	
	stauro, riparazione e decorazione mobili;	
	-Gestione di attività commerciali legate al circuito del com-	
	mercio equo e solidale, consumo critico;	
	-Gestione di attività che possano realizzare o promuovere un	
	nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi	
	dell'economia sostenibile (green-economy), della tutela	
	dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili, etc;	
	-Commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;	
	-Attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza	
	non armata, reception;	
	-Pubblicazione riviste, libri e periodici e loro distribuzio-	
	ne e commercializzazione;	
	-Organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee	
	nazionali ed internazionali;	
	-Gestione eventi musicali, teatrali, etc;	
	-Distribuzione volantini e materiale pubblicitario;	
	-Gestione magazzini;	
	-Gestione banche dati e C.A.F.;	
	-Gestione centri ambiente;	
	-Gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse	

	a raso e coperte;	
	-Gestione di parchi pubblici e privati;	
	-Produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in ge-	
	nere;	
	-Gestione mailing;	
	-Gestione circoli sociali e ricreativi;	
	-Gestione di ristoranti, bar, negozi;	
	-Produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che	
	per conto terzi;	
	-Aziende in generale in proprietà o in affitto;	
	-Attività agricole, industriali, commerciali di conservazione	
	e trasformazione di prodotti propri o acquistati;	
	-Lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi;	
	-Attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei	
	propri prodotti;	
	-Attività e servizi di accoglienza ricettivo-turistica fina-	
	lizzata alla promozione del turismo culturale consapevole;	
	-Attività laboratoriali di artigianato e produzione di abiti	
	e manufatti;	
	-Attività di trasporto sociale e turistico;	
	-Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in parti-	
	colare a Enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per	
	cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e com-	
	piere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e	

	l'erogazione dei servizi stessi;	
	-Aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o flo-	
	rovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla	
	coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, an-	
	che previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti	
	dalle colture ed attività suddette.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché,	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non li-	
	mitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svol-	
	gano attività analoghe o comunque accessorie all'attività so-	
	ciali;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche con-	
	sortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigi-	
	onamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere,	
	per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'acces-	
	so al credito bancario per sopperire alle esigenze finanzia-	
	rie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie ga-	

	ranzie e fideiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge	
	59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle co-	
	operative sociali;	
	4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposi-	
	to regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza	
	dell'art. 12 Legge 127/71, dell'art. 11 Legge 385/93 e di	
	quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e	
	successive norme di attuazione ed applicative; è pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci	
	sotto qualsiasi forma; le attività finanziarie non possono	
	essere prevalenti o nei confronti del pubblico;	
	5) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o ban-	
	di indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indi-	
	rettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto. A tal fine la	
	Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si av-	
	varrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi delle leggi a-	
	gevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le	

	provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a	
	prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo	
	scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni del-	
	la Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realiz-	
	zare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finan-	
	ziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed o-	
	gni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o rea-	
	le. Per lo svolgimento della propria attività, la cooperati-	
	va può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed	
	immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte	
	le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute	
	utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore per-	
	seguimento dello scopo sociale.	
	Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realiz-	
	zare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e pri-	
	vati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.	
	Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può	
	altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito	
	regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed,	
	in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del	
	D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni	
	ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effet-	
	tivo fabbisogno finanziario.	
	Può altresì accettare proventi derivanti da atti di libera-	

	lità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non	
	soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immo-	
	bili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.	
	La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione	
	che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente norma-	
	tiva.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi	
	ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale.	
	In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per	
	la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi	
	dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva autoriz-	
	zazione da parte dell'assemblea.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa può altresì assumere interessenze e participa-	
	zioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque	

	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio	
	sia in Italia che all'estero.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	Il tutto come meglio specificato agli articoli 3 e 4 delle	
	allegate norme di funzionamento.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore	
	né superiore a quello stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche a-	
	venti capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa o che comunque possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambiomutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	

	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa, salvo diversa delibera-	
	zione del organo amministrativo assunta in conformità alle	
	leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal	
	fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro di-	
	mensioni imprenditoriali.	
	Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari,	
	soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari.	
	In particolare:	
	1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la	
	propria attività nella cooperativa per il raggiungimento de-	
	gli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni	
	delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né	
	di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla pre-	
	venzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie profes-	
	sionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura	
	massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere	
	corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate;	
	2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare atti-	
	vità di lavoro remunerato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e suc-	
	cessive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori in-	

	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie pre-	
	viste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta	
	la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono desti-	
	nati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico pre-	
	visto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti	
	ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggetti-	
	ve o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento,	
	di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto	
	il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, profes-	
	sionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L.	
	381/1991 e successive modifiche e integrazioni).	
	Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	
	mento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha delibe-	
	rato l'adesione.	
	Articolo 6 - procedura di ammissione di nuovi soci.	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza	
	e data di nascita;	
	2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto	
	sociale della cooperativa, delle specifiche competenze posse-	
	dute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di	
	lavoro conforme all'articolo 3 commi 4 e 5 del presente sta-	
	tuto e con	
	l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso vi-	
	sione;	
	3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso	
	visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incom-	
	patibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	

	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - deter-	
	mini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519,	
	comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per	
	la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di so-	
	cietà per azioni, gli amministratori devono convocare l'as-	
	semblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento del capitale secondo le modalità e nei termini de-	
	finiti dalla delibera stessa.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni	
	la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspiran-	
	te socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	

	Articolo 7 - diritti e obblighi dei soci	
	Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente	
	all'atto di ammissione.	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Articolo 8 - soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	

	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concor-	
	rere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordi-	
	nari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	

	rimonto nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il reces-	
	so ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	

	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partici-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo quanto previsto dall'articolo 6 (sei).	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale	
	nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 (un-	
	dici).	
	Articolo 9 - perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Articolo 10 - recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato ri-	
	solto per giustificato motivo oggettivo;	
	4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordina-	
	to, sia stato risolto con comunicazione da parte della coope-	
	rativa;	
	5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	

	parte della cooperativa;	
	6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo di-	
	verso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co-	
	municato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Articolo 11 - esclusione	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	

	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	che:	
	1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge;	
	6. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui	
	al successivo punto 9;	
	8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ab-	
	bia subito un provvedimento di licenziamento per motivi di-	
	sciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	

	va.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto	
	salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quat-	
	tro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di	
	diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di	
	esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).	
	Articolo 12 - provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).	
	Articolo 13 - controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
	su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale,	
	di cui all'articolo 33 (trentatré).	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provve-	

	dimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la	
	procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata	
	alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14 - liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21	
	(ventuno) e 22 (ventidue) del presente statuto. La liquida-	
	zione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite im-	
	putabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso	
	del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies	
	del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 21 (ventu-	
	no) del presente statuto, può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	cinque anni.	
	Articolo 15 - morte del socio	

	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'ac-	
	certamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si ma-	
	tura nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo.	
	Articolo 16 - prescrizione dei diritti	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti en-	
	tro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei soci la-	
	voratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	

	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favoren-	
	done la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la so-	
	spensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei	
	soci.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	

	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 18 - strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilan-	
	za prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente	
	ai sensi dell'articolo 2483 (duemilaquattrocentoottantatre)	
	c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di at-	
	tuazione.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	pagamento degli interessi;	
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di	
	cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune	
	si applica quanto previsto dagli articoli 2415 (duemilaquat-	
	trocentoquindici) e seguenti c.c., in quanto compatibili con	

	le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 19 - patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale so-	
	ciale dei soci, che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote, ciascuna del valore di Euro	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al	
	precedente articolo 5 (cinque), rappresentati da quote, cia-	
	scuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero ze-	
	ro), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4	
	(quattro) del presente statuto;	
	3. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 18 (diciotto) del presente statuto;	
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 7 (sette);	
	5. dalla riserva legale;	
	6. dalla riserva straordinaria;	
	7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono	

	nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Articolo 20 - caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota	
	detenuta.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).	
	Articolo 21 - ristorni	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1. erogazione diretta;	
	2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Articolo 22 - esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora	
	ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'artico-	
	lo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede	
	di relazione sulla gestione.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 21 del presente statuto e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura del 3% (tre	
	per cento);	
	3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cinquantanove);	
	4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera g) dell'articolo 19 (diciannove).	
	E' comunque in ogni caso vietato:	
	1. distribuire i dividendi;	
	2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci operatori;	
	3. distribuire le riserve fra i soci operatori.	
	E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA COOPERATIVA	
	Articolo 23 - Organi sociali	
	Sono organi della società cooperativa:	
	1. l'assemblea dei soci;	
	2. il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;	
	4. il revisore contabile, se nominato.	
	Sezione I - assemblea	
	Articolo 24 - convocazione	
	Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico con-	
	voca la assemblea mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquat-	
	tro) ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o	
	comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la	
	prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente dirit-	
	to di voto e derappresentante comune di ciascuna categoria di	
	strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5	
	(cinque) giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.	

	L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla	
	richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie	
	da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di	
	controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei	
	voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qua-	
	lora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la con-	
	vocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno,	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 (ventidue)	
	del presente statuto per l'approvazione del bilancio.	
	Articolo 25 - Assemblea	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello	
	scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;	
	2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destina-	
	zione degli utili o la copertura delle perdite;	
	3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;	
	4. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei);	
	5. deliberare sull'esclusione dei soci;	
	6. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto;	
	7. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico;	

	8. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge	
	o nominati;	
	9. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di ammini-	
	strazione;	
	10. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il	
	consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per	
	conto della cooperativa;	
	11. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione	
	e/o trasferimento di diritti reali;	
	12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del	
	giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sinda-	
	cale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta	
	scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.	
	L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statu-	
	to, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liqui-	
	datori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla	
	legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o	
	della soppressione di unità locali, espressamente riservate	
	dal presente statuto alla competenza dell'organo amministra-	
	tivo.	
	Articolo 26 - quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;	

	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	È altresì ammesso il voto per corrispondenza.	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispon-	
	denza non si computano ai fini della regolare costituzione	
	dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in	
	prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibe-	
	rerà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti)	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Articolo 27 - intervento - voto - rappresentanza	
	Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3	
	(tre) mesi nel libro dei soci.	
	Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'artico-	
	lo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8	
	(otto) del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di due deleghe.	

	Articolo 28 - presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o dal-	
	l'amministratore unico o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scruta-	
	tori.	
	Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.	
	Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente	
	statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o	
	dissenzienti.	
	Sezione II - consiglio di amministrazione o amministratore u-	
	nico	
	Articolo 29 - nomina, composizione e durata	
	La cooperativa può essere amministrata da un amministratore	
	unico scelto fra i soci. Ove nominato, la rappresentanza le-	
	gale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta	
	all'amministratore unico con facoltà di promuovere azioni ed	
	istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio pote-	
	re per la gestione della società come definito successivamen-	
	te.	

	La cooperativa può essere amministrata, in alternativa, da un	
	consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad	
	un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti	
	alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interes-	
	se che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in con-	
	formità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da ap-	
	posito regolamento elettorale.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli ammini-	
	stratori possono ricoprire incarichi negli organi di ammini-	
	strazione di altre imprese a condizione che essi siano for-	
	malmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consi-	
	glio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di	
	tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di	
	amministratore.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi	
	in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	

	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	unico documento ovvero di più documenti che contengano il me-	
	desimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci ef-	

	fettivi, se nominati.	
	Per la validità delle delibere del consiglio di amministra-	
	zione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475 (duemilaquattrocentosettantacinque), comma	
	5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve	
	inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui ogget-	
	to della decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	

	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che	
	si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545 - octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-	
	nati.	
	Sezione III - collegio sindacale	
	Articolo 30 - nomina, composizione e durata	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543 (duemilacinquecentoquarantatre), comma 1, c.c., la	
	cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, com-	
	posto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'as-	
	semblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	

	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso Non pos-	
	sono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) c.c.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	

	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'arti-	
	colo 2399 (duemilatrecentonovantanove) c.c. Peraltro, l'orga-	
	no amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipenden-	
	ti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile.	
	Articolo 31 - revisore contabile	
	Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revi-	
	sore contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti	
	del cod. civ., ovvero all'Associazione di Rappresentanza, di	
	cui alla ex Legge Regionale del 09 luglio 2008, n. 5 (cinque).	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 32 - scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del re-	
	gistro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	

	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma	
	dell'articolo 26 disporrà in merito a:	
	1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, con-	
	forme alle norme di legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26. I	
	soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti	
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di rece-	
	dere.	
	Articolo 33 - devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti nell'ordine:	
	1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati;	

	2. il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, e-	
	ventualmente rivalutate.	
	Articolo 34 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato così come da Decreto Legislativo n. 5/2003.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del tribunale del luogo, in cui ha	
	sede la cooperativa.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla no-	
	mina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperati-	
	va.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	

	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/de-	
	libere dei soci e degli organi sociali.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	
	creto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34 (trenta-	
	quattro), 2. comma.	
	Articolo 35 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 (duemi-	
	lacinquecentoquattordici) del Codice Civile per la qualifica-	
	zione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel	
	presente statuto agli articoli 19 (diciannove), 22 (ventidue)	
	e 33 (trentatre) sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi statali e re-	
	gionali sulla cooperazione.	
	F.to: Danilo Parasole, Marianna Morretta, Mangione Antonino,	
	Rizzo Marco Sebastiano, Rocco Ferraro, Sciacca Rocco,	
	ANGIOLETTA MUSUMECI NOTAIO	
	Copia su supporto Informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 Del D.L. 7 Mar-	
	zo 2005, N. 82.	
	Palagonia lì	
	Esente da bollo ai sensi dell'art.19 tab. all. B del D.P.R.	
	26 ottobre 1972 al n.642.	